



*Consiglio Regionale della Campania*  
**IX LEGISLATURA**

**UFFICIO DI PRESIDENZA**

**SEDUTA DEL 22 Dicembre 2014**

**Delibera n. 360**

**Oggetto: Norme attuative in materia di missioni istituzionali dei Consiglieri Regionali**

L'anno duemilaquattordici, il giorno 22 (ventidue) del mese di dicembre alle ore 15,30 nella sala riunioni della propria sede al Centro Direzionale di Napoli, isola F13, si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, così costituito:

|                           |                 |                               |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|
| <b>PIETRO</b>             | <b>FOGLIA</b>   | <b>Presidente</b>             |
| <b>ANTONIO</b>            | <b>VALIANTE</b> | <b>Vice Presidente</b>        |
| <b>BIAGIO</b>             | <b>IACOLARE</b> | <b>Vice Presidente</b>        |
| <b>FRANCESCO VINCENZO</b> | <b>NAPPI</b>    | <b>Consigliere Questore</b>   |
| <b>NICOLA</b>             | <b>MARRAZZO</b> | <b>Consigliere Questore</b>   |
| <b>MAFALDA</b>            | <b>AMENTE</b>   | <b>Consigliere Segretario</b> |
| <b>GENNARO</b>            | <b>MUCCIOLO</b> | <b>Consigliere Segretario</b> |

**Sono assenti: Vice Presidente Valiante**

**Presiede: Foglia**

**Assistono i dirigenti: Capo Dipartimento Segreteria Legislativa Dott. D'Orta**

**Capo Dipartimento Segreteria Amministrativa Prof. Capalbo**

**Il Direttore Generale Presidenza Studi Legislativi e Legali**

**RELATORE: Capo Dipartimento Segreteria Legislativa Dott. D'Orta**

**PREMESSO**

Che l'art.6 della legge regionale 5 giugno 1996 n. 13, e successive modifiche ed integrazioni disciplina lo svolgimento delle missioni dei consiglieri in rappresentanza o per conto del Consiglio o della Giunta per disposizione rispettivamente del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta

**CONSIDERATO**

Che è emersa la necessità di regolamentare, in applicazione della legge regionale 5 giugno 1996 n. 13 art. 6, l'autorizzazione allo svolgimento delle missioni istituzionali dei Consiglieri

**VISTA**

La proposta di regolamento recante "Norme attuative in materia di missioni istituzionali dei Consiglieri regionali" allegata al presente atto deliberativo del quale è parte integrante

**VISTA**

La Legge Regionale n. 13 del 1996 art. 6

A voti unanimi

**DELIBERA**

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

di approvare la proposta di regolamento recante "Norme attuative in materia di missioni istituzionali dei Consiglieri regionali" allegata al presente atto deliberativo del quale è parte integrante.

*Il Cons. Segretario*



*Il Presidente*



*Capo Dipartimento Segreteria Legislativa*

*Dot. Carlo D'Orta*





Consiglio Regionale della Campania

NORME ATTUATIVE IN MATERIA DI MISSIONI ISTITUZIONALI  
DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Art. 1

*(Missioni istituzionali)*

1. Lo svolgimento da parte dei Consiglieri regionali, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni, di missioni in rappresentanza o per conto del Consiglio o per ragioni istituzionali, è autorizzato dal Presidente del Consiglio su conforme delibera dell'Ufficio di Presidenza. In casi particolari di necessità e urgenza, l'autorizzazione può essere concessa dal Presidente e sottoposta successivamente a ratifica dell'Ufficio di Presidenza. Il Presidente del Consiglio può delegare ad un componente dell'Ufficio di Presidenza le proprie competenze in materia.
2. Il Consigliere interessato trasmette, con congruo anticipo, la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della missione al Presidente del Consiglio, specificando la finalità istituzionale e l'oggetto della missione, nonché la durata e le date orientative di svolgimento.
3. L'attività istruttoria preliminare e successiva all'autorizzazione della missione è svolta dalla Direzione Generale Presidenza e Studi legislativi e Legali.
4. Qualora il Consigliere regionale si rechi in missione su delega della Giunta regionale, non trova applicazione la procedura di cui al comma 1.
5. La autorizzazione della missione ai sensi del presente articolo vale come giustificazione di assenza alle sedute consiliari.
6. Ai sensi del comma 1 possono essere autorizzate missioni dei Consiglieri regionali esclusivamente per le seguenti ragioni istituzionali;
  - a) attività inerenti il mandato presso organi centrali dello Stato nella capitale (massimo 30 per legislatura per ciascun Consigliere);
  - b) attività inerenti il mandato presso organi UE (massimo 5 per legislatura per ciascun Consigliere);
  - c) partecipazione a congressi/adunanze di organi istituzionali su temi di competenza regionale, in relazione alle quali sia pervenuto invito ufficiale dal soggetto organizzatore;
  - d) partecipazione a convegni di particolare rilievo, su argomenti di considerevole interesse regionale, secondo la valutazione del Presidente;

*elo*